



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC
ROSSANO



CSIS04600Q - C.F. 97022350785

Sitoweb: www.itasitcrossano.gov.it

e-mail: csis04600q@istruzione.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ROSSANO
Prot. 0012816 del 14/12/2023
I (Uscita)

Albo on line
Sito web

Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico

Con la nota n.2312 del 25.11.2005 il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, ha emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

La somministrazione di farmaci in orario scolastico, solo in caso di assoluta necessità, deve essere formalmente richiesta dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dello studente con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il ricorso a questo protocollo si rende necessario nei seguenti casi:

1. Qualora lo studente sia affetto da patologia cronica la cui terapia necessita la somministrazione di farmaci in orari non differibili da quelli scolastici e non richieda l'esercizio della discrezionalità da parte di chi deve somministrare il farmaco (né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione dello stesso);
2. Qualora lo studente sia affetto da patologia cronica che può manifestarsi in episodi di emergenza non prevedibili, ma comunque noti e risolvibili attraverso il trattamento prescritto da personale medico e non richiedente competenze specialistiche.

La somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico è possibile a condizione che:

- il personale scolastico si renda volontariamente disponibile; in via prioritaria, il personale scolastico che abbia frequentato i corsi di formazione per addetti al Primo soccorso, qualunque sia la modalità di somministrazione e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti (corre l'obbligo rammentare che il personale potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 2048 del codice civile e dall'art. 591 e dall'art.593 c.p. nel rifiutarsi di somministrare farmaci salvavita)
- la somministrazione non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

Solo a queste condizioni sarà possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto, che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, in luogo idoneo appositamente individuato, per tutta la durata del trattamento.

Si precisa che la richiesta e la prescrizione medica hanno validità limitata all'anno scolastico riferito alla data della presentazione della domanda e che, in caso di modifica della terapia nel corso dell'anno, la precedente richiesta e prescrizione vengono annullate e sostituite dalla nuova richiesta/prescrizione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93